

Regione Piemonte

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: Revisione del Piano Tutela delle Acque – Settembre 2018

Deliberazione della Giunta Regionale 20 luglio 2018, n. 28-7253 Revisione del Piano di Tutela regionale delle Acque (PTA) - Adozione del Progetto di revisione del PTA ai sensi dell'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006 e dell'articolo 7 della legge regionale 56/1977.

Premessa

Movimento Valledora esprime da anni forti preoccupazioni per la situazione ambientale esistente nelle provincie di Biella e Vercelli, comuni di Cavaglià, Santhià, Alice Castello, Tronzano e Borgo D'Ale. Una zona presa d'assalto da estese attività estrattive e conseguenti discariche, un vortice infernale che non sembra volersi mai fermare.

La situazione si esplica in un evidente disastro ambientale, decine di milioni di metri cubi di materiale cavato, ripristini del sito estrattivo mai effettuati, l'utilizzo dei vuoti creatasi per l'abbancamento di rifiuti per milioni di mc, sia sotto forma di discariche che, incredibile a dirsi, ma è successo, come bonifiche.

Una politica che non ha mai puntato sulla prevenzione, sull'avvio di iniziative concrete e non solo promozionali di riuso, recupero, riutilizzo, sull'attenzione al territorio, ma sull'assenza o sull'inefficacia della Pianificazione territoriale di ogni genere.

Un disastro che è anche **economico**, 20, 30 anni di attività estrattiva che non hanno portato nessun beneficio a questa zona, anzi solo abbandono e lautissimi interessi privati. Non un ripristino ambientale, sempre e solo autorizzazioni a discariche a spese della salute dei cittadini, dell'economia pubblica e delle famiglie della zona.

Una politica miope che non ha tenuto finora conto che bisogna cambiare pagina nell'interesse delle generazioni attuali e future e che una politica che calcola solo i tornaconti immediati o le compensazioni erogate non è più accettabile e accettata dall'opinione pubblica.

Un disastro sociale, qualunque zona, anche la più ricca e produttiva perde il proprio valore di fronte a certi scempi mai arrestati e perciò percepiti come inarrestabili e a cui ci si può solo sottrarre con l'abbandono delle attività agricole o alla rassegnazione delle coltivazioni tra una voragine e una collina di rifiuti.

Un evidente danno sanitario perché sotto tutti i paesi citati scorre un bacino acquifero, una ricchezza che una nazione civile proteggerebbe, dicono tutti i geologi consultati, formata da falde superficiale e profonde comunicati. Su questa ricchezza, su questo

suolo si autorizzano cave che scendono a 45 metri di profondità, ripulendo le falda di tutto lo strato che la protegge e le inevitabili, a quel che si è sempre visto, discariche.

Un disastro definibile come ideologico vale a dire nelle idee, nella mentalità diffusa che abbiamo appiattito nelle generazioni facendo credere che questa terra, questa zona sia senza storia, senza dignità, senza tradizione, come se non valesse che per la speculazione e come se potesse essere abbassata a rango di zona di servizio di interessi privati, assolutamente estranei al benessere della cittadinanza che ci abita. Alcune generazioni hanno lavorato per costruire tutto questo, una sola generazione lo sta deteriorando e svuotando di valore e di dignità.

Con questo piano di tutela la Regione Piemonte ha la possibilità di cambiare indirizzo tutelando uno dei beni più preziosi per il futuro, l'acqua pulita di cui la Valledora è ricca, limitando il proliferare di insediamenti che la possono mettere in pericolo e evitando che altre zone subiscano la sorte che fino ad ora hanno dovuto subire gli abitanti dei nostri paesi.

Osservazioni a Piano Tutela delle Acque - NORME DI PIANO 2018

Art. 1. (Finalità del Piano di tutela delle acque), comma 2, punto e, si richiede di modificare con l'introduzione della parte in corsivo, in modo da non sminuire le necessità ambientali per far fronte agli eventi eccezionali che hanno ripercussioni sul piano economico:

e) contribuire a mitigare, con particolare riguardo ai fini ambientali, gli effetti delle inondazioni e della siccità.

Art. 5. (Efficacia delle norme del Piano di tutela delle acque), si chiede di ribadire che le norme del piano non solo 'indirizzi' o 'suggerimenti' ma strumenti operativi e cogenti di governo del territorio per il settore di competenza, modificando la versione del comma 1:

Comma 1. Il Piano di tutela delle acque costituisce uno specifico piano di settore le cui prescrizioni sono vincolanti ai sensi dell'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché piano settoriale attuativo e variante del piano territoriale regionale ai sensi dell'articolo 8 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) ed è redatto in coerenza con il Piano paesaggistico regionale.

Resta inteso che gli enti territoriali possono, in considerazione delle specifiche situazioni territoriali, emettere dei provvedimenti che possono dare maggiori tutele

ambientali nel contesto locale, con la seguente versione del comma in questione:

Comma 2. I piani e i programmi regionali e degli enti locali di sviluppo economico, di uso del suolo e di tutela ambientale, generali e di settore, sono coordinati e redatti in conformità con il presente piano per qualsiasi aspetto che possa interferire con la salvaguardia e la gestione della risorsa idrica. Le autorità competenti adeguano alle prescrizioni del presente piano gli atti di pianificazione e di programmazione già adottati o approvati, *eventualmente adottando misure più cautelative ai fini della protezione ambientale.*

Art. 11. (Sistema informativo delle risorse idriche e divulgazione delle informazioni ambientali), comma 4:

La partecipazione del pubblico è molto importante e va favorita e stimolata. Si chiede perciò di ampliare le modalità di consultazione, modificando il comma in oggetto come segue:

Al fine di contribuire a rafforzare una nuova cultura dell'acqua, che informi e guidi l'integrazione della sostenibilità nelle politiche riguardanti le risorse idriche, la Regione promuove il coinvolgimento e il confronto dei soggetti sociali, economici e culturali direttamente interessati, anche attraverso l'uso di piattaforme informatiche, *incontri e dibattiti periodici coinvolgendo anche la competente commissione consiliare.*

Art. 14. (Effetti dell'adozione del Piano di tutela delle acque e misure di salvaguardia)

Comma 3. Visto l'importanza dell'argomento 'tutela dell'acqua' si chiede che vengano rivisti i progetti già approvati ma non ancora realizzati alla luce delle nuove disposizioni.

Si richiede di modificare il comma citato come segue:

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 121, comma 2 del d.lgs. 152/2006 e dell'articolo 58 della l.r. 56/1977, le disposizioni di cui all'articolo 24, commi 6, 7 e 8 hanno effetto dalla data di adozione del presente piano e restano in vigore fino alla data di approvazione del medesimo e comunque per un periodo non superiore a trentasei mesi

La disposizione di cui al comma 1 è applicata anche alle istanze in itinere. Le opere già autorizzate ma non ancora realizzate o completate devono essere adeguate alle disposizioni ivi presenti.

Art. 15. (Definizioni)

Al fine di chiarire l'interpretazione e la comprensione del Piano, si richiede di reintrodurre la parte relativa alle definizioni:

Ferme restando le definizioni contenute in disposizioni di legge o direttive comunitarie, ai fini delle presente Piano si intende per:

- a) area idrografica: la porzione di territorio in cui viene suddiviso un sottobacino idrografico funzionale all'attuazione del Piano di tutela e che per alcun sottobacini idrografici coincide con il sottobacino stesso;***
- b) autorità concedente: l'organo della provincia o della Città metropolitana di Torino competente al rilascio della concessione o della licenza di attingimento per l'uso di acqua pubblica ovvero l'organo della Regione competente al rilascio delle concessioni di derivazione di cui all'articolo 89, comma 2 del d.lgs. 112/1998;***
- c) autorità d'ambito: la forma di cooperazione tra comuni e province ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 5 gennaio 1994 n. 36;***
- d) campo pozzi: insieme di pozzi sufficientemente vicini per cui gli effetti di pompaggio sono potenzialmente tra loro interferenti in maniera significativa;***
- e) bacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per sfociare al mare in un'unica foce, a estuario o delta;***
- f) gestore: il soggetto che, in base alla convenzione di cui all'articolo 11 della legge gennaio 1994 n. 36, gestisce i servizi idrici integrati, e, soltanto sino alla piena operatività del servizio idrico integrato, il gestore esistente del servizio pubblico;***
- g) piano d'ambito: il programma di attuazione delle infrastrutture e di acquisizione delle altre dotazioni necessarie per l'erogazione del servizio idrico integrato di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) della legge regionale 20 gennaio 1997 n. 13;***
- h) sottobacino idrografico: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi ed eventualmente laghi per confluire in un'unica sezione in un corpo idrico di ordine superiore.”***

Art. 24. (Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano), comma 6.

Come illustrato nella premessa, nell'area della Valledora, l'abbancamento di rifiuti urbani e non pericolosi ha prodotto un inquinamento in atto da anni, una situazione di pericolo che perdurerà per un tempo indefinibile, si chiede perciò che nelle aree di questo tipo non vengano realizzate discariche anche in considerazione del fatto che non vi sono al momento possibilità o metodi per bloccare la contaminazione delle acque sotterranee.

Si richiede di vietare in ogni caso la realizzazione di discariche di qualunque tipo in area di ricarica della falda.

Nelle aree di ricarica degli acquiferi profondi di cui al comma 3, lettera a) non è ammessa la realizzazione di discariche -

Si ringrazia per l'attenzione,

Distinti saluti

Anna Andorno (p. Movimento Valledora)